ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Sant'Alfonso M. de' Liguori"
VIA TRENTO, 21 84016 PAGANI (SA) TEL/ FAX 081 5152108 - 919421
http://www.icsantalfonso.gov.it/ C.F. 94029530659 Cod. Mecc. SAIC8A5005
e-mail: saic8a5005@istruzione.it posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
   - garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
   - definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
   - promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
   - prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Il documento è adottato nel rispetto:

- delle "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche" (da qui in poi "Linee guida") emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- del Regolamento (UE) 2016/679 (da qui in poi "GDPR") e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 (da qui in poi "Codice privacy");
- del Regolamento (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act (da qui in poi "AI Act");
- della L. 132/2025;
- del DM 166/2025;
- del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. *Intelligenza Artificiale (IA)*: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. *Strumenti di IA*: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
3. *Deployer*: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione del docente.
3. Non è consentito l'utilizzo dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
5. L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
6. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
7. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
    - uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo;
    - prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA;
    - prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro legati all'impiego di tecnologie digitali e sistemi di IA (ergonomia al videoterminale, tecnostress, carico cognitivo e diritto alla disconnessione, ai sensi degli artt. 37 e 177 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 4 del Regolamento UE 2024/1689).
    - prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
2. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
3. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'uso consapevole dell'IA.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. Prima dell'adozione di nuove piattaforme o applicativi di IA, il Dirigente Scolastico acquisisce altresì il parere preventivo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in merito all'ergonomia del software, all'usabilità delle interfacce e all'impatto sull'organizzazione del lavoro.
3. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

Ai sensi degli artt. 15, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 8 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, l'introduzione di sistemi di IA nella scuola è accompagnata da una specifica valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, con particolare riferimento a:

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
    - rischi psicosociali, stress lavoro-correlato, tecnostress, sovraccarico informativo (information overload), iperconnessione e fatica cognitiva per il personale docente e ATA;
    - rischi ergonomici e visivi connessi all'utilizzo prolungato di attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII del D.Lgs. 81/2008) e all'ergonomia cognitiva del software (Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008);
    - rischi legati all'affidabilità degli output (allucinazioni algoritmiche, bias, over-reliance) e alla sicurezza informatica (cybersecurity e continuità operativa);
    - tutela degli alunni e degli studenti (equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 durante le attività didattiche laboratoriali), inclusa la prevenzione del cyberbullismo, dell'isolamento relazionale e dell'illecita generazione o alterazione di contenuti (deepfake).
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è aggiornato dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente (ove nominato), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ai sensi degli artt. 29 e 50 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto, il DPO e il RSPP, valuterà periodicamente l'efficacia del presente regolamento e proporrà eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Salsano
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993